

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

SUPPLEMENTO

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

260° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984

INDICE

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali *Pag.* 3

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)110^a Seduta

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984

Presidenza del Presidente

BONIFACIO

indi del Vice Presidente

TARAMELLI

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Gaspari ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Amato.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme integrative della legge 16 maggio 1984 n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1^o giugno 1977, n. 285 » (823-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Sul provvedimento in titolo — tendente a immettere nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, previo un esame di idoneità, i giovani che abbiano sostenuto e non superato l'esame disciplinato dal decreto-legge n. 663 del 1979 convertito nella legge n. 33 del 1980 — riferisce il senatore Garibaldi.

Dopo che il presidente Bonifacio ha dato comunicazione dei pareri favorevoli della 5^a e della 11^a Commissione, si apre la discussione generale.

Il senatore Taramelli esordisce osservando che sia la firma apposta al disegno di legge n. 823, sia l'approvazione che ad esso si accinge a dare sono atti un po' sofferti in quanto non coerenti con criteri di buona amministrazione, pur se si deve comunque subito rilevare che sussisteva un impegno del Parlamento in precedenza assunto per dare positivo sbocco occupazionale a tutti

i giovani assunti in forza della legge n. 285 del 1977.

Conclude dichiarandosi pure favorevole all'emendamento presentato dal relatore Garibaldi, secondo il quale occorre sopprimere, per ragioni di equità, il riferimento contenuto nell'articolo unico alla data in cui i giovani in considerazione si trovano in servizio quale punto di riferimento abilitante alla fruizione delle norme in discussione.

Ha quindi la parola il ministro Gaspari il quale dà ragione di un proprio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge e secondo il quale i giovani che per documentate ragioni non abbiano potuto sostenere l'esame di idoneità sono ammessi ad un apposito corso di formazione a seguito del quale sosterranno un esame per poter essere immessi nella Pubblica amministrazione.

È invece contrario alla soppressione della data — 31 maggio 1984 — entro la quale i giovani devono trovarsi in servizio per poter avvalersi della normativa in discussione. Peraltro l'emendamento siffatto richiederebbe il parere della Commissione bilancio.

Osserva il relatore Garibaldi che le innovazioni introdotte dalla proposta governativa sono ampiamente modificative del progetto d'iniziativa parlamentare. A suo parere occorre tenere conto dell'entità delle situazioni ingiuste che verrebbero a determinarsi in conseguenza anche di negligenze riscontrate nell'ambito della Pubblica amministrazione circa adempimenti connessi all'applicazione della legge n. 285.

Il senatore Biglia contesta che sia compito dello Stato adottare misure sostanzialmente assistenziali, mentre sua funzione dovrebbe essere l'acquisizione di idonee professionalità per l'assolvimento dei suoi impegni.

È dunque contrario a leggi di sanatoria in generale e a questa in particolare. Peraltro, conclude l'oratore, sopprimere la data della permanenza in servizio significhereb-

be distogliere dall'impiego privato quei giovani che, avuto ad esso accesso, preferirebbero rientrare in seno alla Pubblica amministrazione.

Il senatore Schietroma osserva che la misura in discussione è un residuo di norme eccezionali adottate con la legge n. 285. D'altra parte per sanare una iniquità non se ne può creare un'altra, come avverrebbe con la fissazione della data prevista al primo comma. Se la selezione deve avvenire in base al merito da accertare con esame — egli si domanda — perchè introdurre discriminazioni che poggiano su una data?

Dopo avere osservato che occorrerebbe la conoscenza di taluni dati sull'entità dei giovani interessati, il senatore Schietroma invita la Commissione a non precludere a tali giovani di prepararsi agli esami per l'inserimento definitivo in quella amministrazione in cui hanno già operato.

Il senatore Pavan ritiene che l'atto in discussione riveste un carattere assai negativo e iniquo nei confronti della stessa Pubblica amministrazione, dato che esso tende a sancire il principio secondo il quale anche chi non è stato considerato idoneo trova il modo di essere inserito in ruolo. Si tratta dunque di un deleterio esempio che certamente non incentiva chi opera nella Pubblica amministrazione, la quale può essere chiamata in causa, caso mai, per avere licenziato troppo tardi gli inidonei, ma non certo per avere adottato tali provvedimenti.

Il quadro risulta poi ulteriormente aggravato dalla proposta di sopprimere la data fissata al primo comma. Il senatore Pavan si sofferma poi su ulteriori contraddizioni della normativa ed annuncia il suo voto contrario al testo, giudicando peraltro meno negativa di quella all'esame la formulazione suggerita dal Governo.

Ad avviso del senatore Saporito il provvedimento in discussione offre una prova di appello ai giovani già assunti in base alla legge n. 285 che non hanno potuto presentarsi all'apposito esame o che non siano risultati idonei. Invita peraltro a tenere conto che in molte regioni le commissioni hanno espresso le loro valutazioni tenuto conto dei posti effettivamente disponibili nei singoli

uffici. Un'unica sede di esame avrebbe evitato difformità di indirizzi nelle valutazioni dei candidati. Fa poi considerare che in effetti la data cui fa riferimento il primo comma risulta penalizzante e discriminatoria, anche in considerazione del fatto che in alcuni comparti amministrativi i licenziamenti sono iniziati anche nel 1981.

Conclude quindi concordando con l'approvazione del progetto di legge.

Secondo la senatrice Marinucci il problema vero è di verificare a quale tipo di prova d'esame siano stati sottoposti i vari giovani e se per caso non siano stati compiuti errori proprio da parte dei commissari d'esame che hanno giudicato sovente con criteri difformi. Con la normativa in discussione si pone dunque riparo a scorrettezze e alle conseguenze di esami svolti con criteri nozionistici. Non c'è pertanto nessuna violazione di norme costituzionali e ritiene opportuno che il provvedimento venga approvato al più presto.

Ha nuovamente la parola il senatore Schietroma per osservare che piuttosto che subire intralci connessi agli aspetti finanziari dell'emendamento proposto dal senatore Garibaldi, sarebbe preferibile approvare il testo dell'articolo unico suggerito dal Governo.

Il senatore Brugger è molto perplesso sulla normativa in discussione specie dopo le argomentazioni assai oneste esposte dal senatore Pavan. In effetti ci si trova di fronte ad un provvedimento prettamente assistenziale che aggrava il bilancio dello Stato in un momento in cui in tutti i settori viene sollecitata una finanza austera. Conclude poi chiedendosi se ai soggetti interessati si renda veramente giustizia con l'adozione di siffatte misure di favore.

Il senatore Biglia aggiunge che il corso quadrimestrale previsto dall'emendamento sostitutivo del Governo comporta una spesa aggiuntiva dato che il personale distolto dalle sue ordinarie occupazioni deve essere reintegrato, a meno che non si intenda assumere che i giovani in considerazione non svolgano alcuna attività. Pertanto anche sotto tale profilo è necessario che sul provvedimento si esprima la Commissione bilancio.

Interviene quindi il senatore Mascaro il quale rileva che tutti i giovani impiegati nello Stato con contratto di formazione lavoro sono stati giudicati in base alla preparazione e alla produttività dimostrata. Alcuni di essi non sono risultati idonei ma non sono stati licenziati. Le Regioni invece, nell'ambito delle quali hanno trovato pure allocazione diversi giovani in forza della legge n. 285, hanno trattenuto in servizio tutto il personale senza accertamenti e verifiche e senza obiezioni da parte di alcuno. Non si comprende quindi la ragione di tale tardiva severità nei riguardi di coloro che sono stati impiegati nello Stato. Non c'è pertanto alternativa all'adozione del provvedimento, sicchè deve essere al più presto assicurata stabilità di occupazione a quei giovani di cui lo Stato finora si è servito.

Il senatore Pavan contesta che sia nelle regioni che negli enti locali non siano stati fatti adeguati accertamenti in ordine alla idoneità dei giovani ad occupare i posti ad essi assegnati.

Il senatore Murmura osserva che stando alla ortodossia giuridica indiscutibilmente la normativa in discussione presenta molti nei e difetti. È pur vero però che l'articolo unico rappresenta una « coda » della legge n. 285 e che l'emendamento sostitutivo del Governo offre una via d'uscita ragionevole. Si augura comunque che ciò rappresenti l'ultima pagina di un brutto libro che tutti purtroppo hanno concorso a scrivere.

Secondo il senatore Accili non v'è dubbio che la legge abbia avuto applicazioni differenziate da regione a regione e che le prove di idoneità siano state svolte sulla scorta di criteri difforni. Ritiene pertanto equo e necessario approvare la normativa in discussione con cui si pone riparo ad incoerenti effetti riscontrati nell'applicazione della legge n. 285.

Il relatore Garibaldi, replicando agli oratori intervenuti, dichiara di non accogliere rilievi moralistici sulla tematica in discussione e, condividendo l'articolo sostitutivo proposto dal ministro Gaspari, ritira l'emendamento da lui presentato.

Successivamente il ministro Gaspari, pur considerando apprezzabili le motivazioni che hanno sospinto la presentazione dell'emen-

damento volto a sopprimere la data indicata al primo comma dell'articolo in discussione, osserva che la quasi totalità dei giovani dichiarati non idonei rientrano nell'ambito dell'Amministrazione dei beni culturali ove era richiesta, ai fini della permanenza in servizio, una prova che dimostrasse una elevata preparazione tecnica. Con l'emendamento sostitutivo da lui proposto, è previsto un corso che è destinato a consentire l'acquisizione della professionalità necessaria. Tale corso non comporta particolari gravami finanziari, poichè nei bilanci di tutte le Amministrazioni sono previsti stanziamenti appunto per l'organizzazione e per la partecipazione di corsi per i dipendenti.

Si passa alla votazione dell'articolo unico.

Prendendo la parola per dichiarazione di voto il senatore Biglia preannuncia la contrarietà del Movimento sociale italiano-Destra nazionale alle misure in discussione non essendo stata accolta nessuna delle osservazioni da lui mosse.

Il senatore Pavan voterà anch'egli contro il provvedimento per le motivazioni in precedenza esposte.

Il senatore Brugger mantiene le perplessità sulla normativa in discussione e si asterrà dal voto.

Il senatore De Sabbata voterà a favore del provvedimento anche se con convinzione non completa.

Il senatore Schietroma preannuncia il voto favorevole.

Posto quindi in votazione, l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico del disegno di legge viene approvato, con una modifica formale suggerita dal senatore Saporito ed accolta dal ministro Gaspari.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Saporito cogliendo l'occasione della presenza del Ministro per la funzione pubblica chiede che venga affrontato nella sede opportuna l'esame di un rilevante problema che incide sui rapporti tra Regioni e Stato. Il ministro Gaspari infatti, spiega il senatore Saporito, ha richiesto documenti riguardanti gli atti di molte Regioni, tra cui l'Umbria, in ordine ai provvedimenti attuativi delle qualifiche di equiparazione nel set-

tore del personale sanitario. Ciò ha suscitato allarme negli ambienti interessanti anche in ragione alle legittime aspettative che nutrono i dipendenti del settore.

Dopo che il ministro Gaspari ha fornito chiarimenti in materia, il presidente Bonifacio si riserva di valutare la richiesta avanzata dal senatore Saporito.

IN SEDE REFERENTE

« **Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendenti dai soppressi istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste** » (868), d'iniziativa dei deputati Coloni e Rebullà, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il relatore Garibaldi riepiloga il dibattito in precedenza svoltosi e ribadisce il suo orientamento favorevole all'articolato all'esame.

Dopo interventi dei senatori Pavan e Gherbez nonché del ministro Gaspari, si passa agli articoli, che, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Viene quindi dato mandato al relatore Garibaldi di riferire favorevolmente sul testo all'Assemblea.

La seduta viene sospesa alle ore 20,40 ed è ripresa alle ore 21,30.

IN SEDE DFLIBERANTE

« **Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria** » (955), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 novembre scorso.

Il senatore Taramelli giudica necessarie le misure in esame anche se ormai è maturo il tempo per una revisione del quadro generale riguardante l'editoria. Occorre tenere presente l'esigenza di garantire il pluralismo ed anche valutare appieno il ruolo assunto dal mezzo televisivo. Anzi le recenti vicende concernenti le televisioni private meri-

tano l'attenzione della Commissione e, nella sede propria, va ripreso un dibattito organico per delineare gli indirizzi da seguire nel settore e impostare una revisione complessiva della materia. Soffermatosi quindi sui principali temi connessi alla normativa all'esame, tra cui quello riguardante le rivendite dei giornali, il senatore Taramelli coglie l'occasione per sollevare il problema dell'intervento della GEMINA in ordine all'assetto proprietario del « Corriere della Sera ». Le notizie affiorate in questi ultimi giorni accentuano dubbi e perplessità in ordine al problema della concentrazione delle testate. Conclude ribadendo l'esigenza di riprendere al più presto un discorso complessivo sul tema dell'editoria.

Il senatore Saporito osserva che le innovazioni riguardanti la normativa sulla editoria avrebbero dovuto essere trattate alla luce di un quadro complessivo del settore della informazione e avendo adottato precisi indirizzi in ordine a temi rilevanti, quali quello, ad esempio, dei contributi alle riviste di carattere culturale che talvolta tali non appaiono affatto. Dà quindi rapida illustrazione degli emendamenti da lui presentati agli articoli del disegno di legge evidenziando, tra l'altro, che se dovesse permanere l'attuale stesura dell'articolo 6, si creerebbero le premesse per la fuoriuscita di consistenti forze lavorative dal mercato della carta stampata.

Dopo che il presidente Bonifacio ha dato lettura del parere pervenuto dalla 5^a Commissione permanente, e dopo la replica del relatore Murmura il sottosegretario Amato puntualizza che sul problema del « Corriere della Sera » sono in corso accertamenti da parte dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio.

In ordine agli emendamenti presentati osserva che, ove su di essi si volesse insistere, il Governo sarebbe costretto a chiedere un differimento della discussione per potere effettuare una adeguata valutazione della loro portata.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

In sede di articolo 1, il senatore Biglia preannuncia il proprio voto favorevole su questo e sugli articoli successivi, pur riscontrando notevoli manchevolezze nel testo.

L'urgenza però di varare la normativa in discussione lo induce a desistere dal proporre emendamenti.

Posto in votazione, l'articolo 1 è approvato.

Senza dibattito sono quindi successivamente approvati, con separate votazioni, gli articoli 2, 3 e 4, nel testo trasmesso.

Si passa all'articolo 5.

Il relatore Murmura osserva che il riferimento al settimo comma dell'articolo 12 della legge n. 416, contenuto al secondo comma dell'articolo, deve probabilmente intendersi all'ottavo comma della stessa legge in conseguenza del comma introdotto all'articolo 1 dalla legge 30 aprile 1983, n. 137.

Dopo interventi del presidente Bonifacio e del sottosegretario Amato, favorevoli alla attuale stesura del testo, il relatore Murmura non insiste.

Il senatore Saporito dà illustrazione di un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 5.

Dopo interventi dei senatori De Sabbata, Biglia, Murmura e Jannelli, la discussione dell'emendamento viene accantonata come pure è accantonato l'articolo 5.

Si passa alla discussione dell'articolo 6.

Il senatore Saporito dà illustrazione di tre emendamenti tendenti, rispettivamente, a sostituire il primo comma, a sopprimere il secondo comma, a sostituire, in via subordinata, parte del secondo comma.

Il senatore De Sabbata dà illustrazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6, presentato da lui insieme al senatore Taramelli.

Interviene il senatore Jannelli che esprime dubbi sulla costituzionalità degli emendamenti presentati dal senatore Saporito: egli osserva che il commercio della carta stampata non può essere limitato alle sole persone fisiche. Giudica inoltre non opportuno l'emendamento illustrato dal senatore De Sabbata, a suo avviso essendo preferibile il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il senatore Garibaldi dichiara di non cogliere la concatenazione logica degli emendamenti presentati dal senatore Saporito, mentre giudica non coerente con i principi dell'ordinamento l'emendamento illustrato dal senatore De Sabbata.

A questo punto il sottosegretario Amato ribadisce che, se la Commissione si avvia sulla strada degli emendamenti, il Governo non ha che da richiedere il differimento del dibattito per poter riflettere su di essi.

Dopo che il senatore Biglia ha richiesto chiarimenti in ordine alla portata dell'articolo 6, il senatore De Sabbata chiede che la seduta venga brevemente sospesa.

La seduta viene sospesa alle ore 23,10 ed è ripresa alle ore 23,20.

Il presidente Bonifacio chiede ai proponenti se intendano mantenere gli emendamenti.

Il senatore Saporito, dopo avere precisato che è lo stesso testo del Governo a limitare l'autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici alle sole persone fisiche, come chiaramente precisa l'articolo 6, fa presente che la sua parte politica non potrà comunque rinunciare, rispetto a tutti gli emendamenti presentati, a richiedere la modificazione dell'articolo 30 della citata legge n. 416.

Il senatore De Sabbata avverte quindi che potrebbe accedere alla tesi di ritirare l'emendamento presentato se tutti gli emendamenti verranno ritirati, altrimenti, quantunque con rammarico, occorre prendere atto della richiesta del Governo.

Il relatore Murmura manifesta l'avviso che si debba procedere con urgenza all'approvazione del provvedimento: a tal fine fa presente l'esigenza che tutti gli emendamenti vengano ritirati, fatta salva una modificazione dell'articolo 5 e l'emendamento all'articolo 30 della legge n. 416, cui ha fatto riferimento il senatore Saporito.

Secondo il senatore De Sabbata non vi è ulteriore alternativa alle due in considerazione: o il ritiro di tutti gli emendamenti ovvero il normale corso della loro discussione.

Il presidente Bonifacio avverte che a questo punto la discussione non può che essere differita.

Il seguito del dibattito viene quindi rinviato.

La seduta è tolta alle ore 23,45.